



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Gop dr.ssa Marta Masiero, ha pronunciato la presente

SENTENZA

nella causa civile **Nrg 16435/2021** promossa da:

[REDACTED]), elettivamente domiciliata in Torino, [REDACTED], presso lo studio dell'Avv. [REDACTED] [REDACTED], che la rappresenta e difende per delega in atti;

attrice;

contro

[REDACTED]), elettivamente domiciliata in Torino, [REDACTED], presso lo studio dell'avv. [REDACTED] [REDACTED] che la rappresenta e difende per delega in atti;

convenuta.

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratti bancari.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Attrice: *“in via preliminare;*



- respingere l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, per i motivi di cui in narrativa; nel merito;

- in accoglimento della proposta opposizione, accertare che non sono dovute le somme ex adverso richieste e per l'effetto revocare e/o dichiarare di nessun giuridico effetto il decreto ingiuntivo del Tribunale di Torino n. 4547-2021, per l'importo in linea capitale di € 8.525,85, oltre a interessi di mora e spese di procedura respingendo in ogni caso la domanda avversaria per i motivi di cui in narrativa;

in ogni caso, - col favore delle spese ed onorari di giudizio”;

Convenuta: “In via pregiudiziale:

- accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte nella presente comparsa di costituzione, e, in ogni caso, in ragione dei profili di nullità della citazione per incertezza dell'editio actionis, l'iammissibilità dell'opposizione avversaria, con conseguente rigetto delle domande formulate ex adverso e passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto.

Nel merito, in via principale:

- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.

In via subordinata:

- nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la sig.ra [REDACTED] al pagamento, in favore di [REDACTED] dell'importo di euro 8.525,85, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso legale, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.”

MOTIVAZIONE

La causa ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 4547/2021 (RG 10762/2021), con il quale il Tribunale di Torino ha ingiunto ad [REDACTED] di pagare la somma di € 8.525,85 (oltre interessi come da domanda e spese della procedura), a favore della [REDACTED]), a saldo dell'esposizione debitoria maturata, in relazione ai seguenti contratti (stipulati con



██████████ e il cui credito è stato successivamente ceduto alla ██████████ che a sua volta, l'ha ceduto all'attuale convenuta ██████████);

- contratto n. 189650 (codice rif. 011342688.6) del 03/05/2006 con il quale è stata concessa una linea di credito per € 1.600,00, utilizzabile mediante carta magnetizzata "revolving", con previsione di rimborso minimo mensile di € 80,00 (cfr. doc. 3 fasc. monitorio);

- contratto n. 189650 (codice rif. 011342381.8) del 03/05/2006 con il quale è stata concessa una linea di credito per € 4.000,00, utilizzabile mediante carta magnetizzata "revolving", con previsione di rimborso minimo mensile di € 148,00 (cfr. doc. 8 fasc. monitorio).

A fondamento dell'opposizione, ██████████ ha preliminarmente eccepito l'intervenuta prescrizione e decadenza del credito azionato in via monitoria.

Nel merito, parte attrice:

- ha eccepito la nullità e la illegittimità delle pattuizioni *"in punto costo dell'operazione di finanziamento, commissioni ed interessi, gravemente superiori a quelli consentiti"* (cfr. pag. 3 atto di citazione);

- ha contestato il quantum della pretesa creditoria per effetto *"dell'omesso conteggio di versamenti che erano stati effettuati"* (cfr. pag. 3 atto di citazione);

- ha rilevato l'infondatezza della pretesa creditoria in quanto *"non possono essere richieste somme superiori ed in eccedenza rispetto al valore della intervenuta cessione del credito"* (cfr. pag. 3 atto di citazione).

Si è costituita la ██████████ eccependo, in via preliminare, la nullità della citazione ex art. 164, c. 4 Cpc. Nel merito, la convenuta ha chiesto il rigetto delle domande attoree in quanto infondate.

Con ordinanza del 14/02/2022 è stata concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 Cpc; dopodiché, esperito il tentativo di mediazione con esito negativo (cfr. produzioni di parte convenuta doc. 9) ed assegnati i termini ex art. 183 c. 6 Cpc, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 13/09/2023.

2. In primo luogo, deve essere vagliata l'eccezione preliminare di nullità della citazione per mancanza dei requisiti di cui all'art. 163, c. 3, n. 3 e 4 Cpc (cd. vizi della editio actionis - art. 164, c. 4 Cpc).



In punto di diritto, va precisato che la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164 c. 4 Cpc, si produce solo quando risulti "assolutamente" incerto l'oggetto della domanda oppure manchi l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, il che postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenuto conto che l'identificazione dell'oggetto e delle ragioni della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e nei documenti allegati (cfr. Cass. 14071/2016; Cass. 11751/2013).

Ebbene, nel caso di specie, ritiene il Tribunale che l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, seppur scarna e generica, non sia assolutamente incerta, avendo peraltro consentito l'approntamento di una compiuta linea di difesa da parte della convenuta.

L'eccezione di nullità ex art. 164, c. 4 Cpc va pertanto rigettata.

3. Rispetto alla preliminare e generica eccezione di prescrizione sollevata dall'attrice, va precisato che il dies a quo del termine prescrizionale per i contratti di apertura di credito a tempo indeterminato mediante concessione di carta di credito revolving decorre dall'ultima attività posta in essere dal debitore.

Ne consegue che, nel caso di specie, il credito azionato dalla convenuta non risulta prescritto in quanto gli estratti conto (cfr. doc. 7-9 fasc. convenuto) evidenziano che in relazione al contratto n. 189651, codice rif. 011342688.6, (cfr. doc. 3 fasc. monitorio) l'ultimo movimento registrato risale al maggio 2010, mentre, per il contratto n. 189650 codice rif. 011342381.8 (cfr. doc. 8 fasc. monitorio) al febbraio 2010 e il termine di prescrizione decennale è stato regolarmente interrotto con l'invio dell'intimazione di pagamento del 30/11/2015 (cfr. doc. 6 fasc. monitorio) e poi con la notifica del decreto ingiuntivo (20/06/2021).

4. Nel merito, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.

Preliminarmente e con riguardo all'onere della prova si osserva che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti, nel senso che il creditore mantiene la veste sostanziale di attore (seppur formalmente convenuto) e il debitore-opponente quella di convenuto (seppur formalmente attore); conseguentemente, l'onere probatorio grava sul convenuto-opposto, il quale deve dimostrare la sussistenza del credito azionato in via monitoria.



In particolare, nel caso di decreto ingiuntivo richiesto dalla banca per ottenere la restituzione della somma finanziata e degli accessori, nel giudizio di opposizione, la banca deve dimostrare l'esistenza del contratto di finanziamento (che costituisce la fonte del diritto al pagamento delle rate pattuite) nonché l'avvenuta erogazione delle somme, mentre spetta al debitore dare la prova della restituzione ovvero di altre cause estintive dell'obbligazione restitutoria, con la precisazione che l'opponente non può limitarsi a formulare contestazioni generiche sul valore probatorio della documentazione prodotta dalla banca o sulla non debenza delle somme ingiunte, dovendo specificare le poste ritenute illegittime sia sotto il profilo dell'an sia sotto il profilo del quantum.

Nel caso di specie, la banca opposta ha documentato il credito da essa vantato nei confronti di ██████████ producendo i contratti di finanziamento (cfr. doc. 3-8 fasc. monitorio), la cui stipulazione non è stata contestata dall'opponente, e la stampa dei movimenti contabili di dare e avere da cui risultano le erogazioni dei finanziamenti, le rate pagate e quelle insolute e il dettaglio degli interessi (cfr. doc. 6, 8, 13 fasc. monitorio).

La documentazione prodotta dalla banca - oltre a costituire adeguato riscontro documentale ai fini della concessione del decreto ingiuntivo - è idonea a provare il credito vantato dall'istituto bancario nei confronti della attrice opponente, sicché era onere di quest'ultima contestare in maniera specifica l'esposizione debitoria indicata dalla banca.

Tale onere non può dirsi adempiuto poiché parte attrice si è limitata, nel proprio atto introduttivo a formulare delle contestazioni del tutto generiche e prive di idoneo supporto documentale, omettendo, altresì, di formulare specifiche istanze istruttorie previo deposito, non intervenuto, della memoria ex art. 183 c. 6 n.2 Cpc.

Ne consegue il rigetto di tutte le contestazioni formulate dall'attrice e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice ex art. 91 Cpc e devono essere liquidate -con riferimento ai valori medi della tabella di riferimento (rispetto allo scaglione € 5.201,00 a € 26.000,00) ex Dm. 55/2014 (così come modificato dal Dm 147/2022), ridotti del 50% per la fase istruttoria/trattazione, tenuto conto del carattere documentale della controversia, delle questioni trattate e



del valore della causa vicino al minimo dello scaglione- nelle seguenti voci analitiche

fase studio € 919,00;

fase introduttiva € 777,00;

fase di trattazione/istruttoria € 840,00;

fase decisionale € 1.701,00;

per complessivi € 4.237,00 per compenso, con rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% (ex art 2. c. 2 Dm 55/2014), Iva se dovuta e Cpa come per legge.

PQM

Definitivamente pronunciando,
respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione,
conferma il decreto ingiuntivo del Tribunale di Torino n. 4547/2021 (R.G. 10762/2021) e lo dichiara definitivamente esecutivo ex art.653 Cpc;

condanna [REDACTED] a rimborsare alla [REDACTED] le spese di lite, liquidate in € 4.237,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge.

Torino, 17/11/2023

Il Gop

dr.ssa Marta Masiero

